



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



**Semplificazione dei microbirrifici
ai fini delle accise**

D.M. 04/06/2019

IL REGIME DELLE ACCISE NEL SETTORE DELLA BIRRA EVOLUZIONE DELLO SCENARIO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Dott. Daniele Milesi
Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche
Ufficio delle dogane di Bologna



Istanza per attivazione microbirrifici e piccole birrerie nazionali

Ufficio Competente:

Ufficio delle Dogane - Sezione Tributi e URP – Reparto autorizzazioni e licenze accise.

In Emilia Romagna sono presenti nove uffici delle Dogane, con competenza territoriale a livello provinciale, con sede a:

Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Rimini, Cesena (per la province di Cesena e Forlì) e Reggio Emilia.

Sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo: www.adm.gov.it sotto la voce “Articolazione uffici” > “Gli uffici delle Dogane” si possono rintracciare tutti gli uffici delle dogane d’Italia ed trovare i loro recapiti e indirizzi e-mail e telefonici.



Per semplificare i contatti con gli Uffici si elencano di seguito i funzionari, al momento preposti al particolare settore (numeri di telefono diretti)

Ufficio di Bologna:	Pietro Lacoppola	tel. 0513783278
Ufficio di Ferrara:	Sergio Guerra	tel. 0513783411
Ufficio di Modena:	Pietro Lombardi	tel. 0513783648
Ufficio di Parma:	Celestino Gaeta	tel. 0513783674
Ufficio di Piacenza:	Mariangela Segalini	tel. 0513783797
Ufficio di Ravenna:	Vittorio Mignone	tel. 0544435913
Ufficio di Rimini:	Alessandra De Angelis	tel. 0513783542
Ufficio di Cesena:	Jonny Grifoni	tel. 0513783486
Ufficio di Reggio Emilia:	Giovanni Lavino	tel. 0513783850



Decreto 4 giugno 2019 – Art. 2

Per attivare un microbirrificio si presenta istanza (in 2 copie) all'Ufficio delle dogane competente per territorio.

L'istanza deve contenere tutte le informazioni di carattere tecnico e amministrativo riportate all'art. 2 nelle lettere dalla a) alla g).

Deve essere inoltre applicata una marca da bollo da 16 euro, su una delle due copie, e bisogna allegare un'ulteriore marca, di pari importo, che sarà applicata successivamente sulla licenza fiscale.

Importante:

indicare sempre un numero di telefono ed un indirizzo e-mail di una persona di riferimento dell'azienda, al fine di facilitare i contatti per eventuali chiarimenti su quanto indicato nell'istanza, per richieste documentazione integrativa e per concordare la verifica tecnica di primo impianto.

Decreto 4 giugno 2019 – Art. 2

Tra le novità inserite nel Decreto si sottolinea la necessità di allegare all’istanza una “dichiarazione con la quale si attesta che il proprio microbirrificio risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e che lo stesso utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”.

(Art. 2 comma 2 lettera e).

Questa dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).

Deve sempre inoltre essere sempre allegata una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società sull’inesistenza di condanne penali a suo carico. Questa dichiarazione viene fornita ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e deve essere accompagnata da una copia di un valido documento d’identità del firmatario.



Decreto 4 giugno 2019 – Art. 2

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale/microbirrificio è a carico della Sezione Tributi e URP dell'ufficio delle Dogane competente a cui bisogna rivolgersi.

La conclusione della verifica di primo impianto non autorizza l'esercizio dell'attività.

Durante il sopralluogo concordato, oltre alla verifica della corrispondenza dello stato di fatto del microbirrificio con quanto indicato nell'istanza viene anche determinata la cauzione da prestare, per l'esercizio del deposito fiscale, e viene inoltre notificato il diritto di licenza da versare, pari ad euro 258,23, per ogni anno solare.

Questo diritto va versato per ciascun anno di attività, dal 1 al 16 dicembre di ogni anno per il successivo.



Cauzione art. 5 c. 3 TUA

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale/microbirrificio

Il depositario autorizzato è obbligato a prestare una cauzione nella misura del 1% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze (mensili).

Per il calcolo della quantità massima si utilizza nel calcolo della predetta cauzione il maggior grado plato indicato nell'istanza.



Cauzione prevista art. 28 TUA

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale/microbirrificio

Per la determinazione della cauzione si considera la quantità massima di birra che può essere detenuta nel deposito fiscale.

Essa è calcolata dall'ufficio competente, con riferimento alla capacità dei serbatoi della birra presenti (maturatori/fermentatori/serbatoi di birra finita) ed al quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere in regime sospensivo nel magazzino (1% dell'accisa gravante art. 28 c. 5 TUA).

Al fine della determinazione della media dell'imposta dovuta alle prescritte scadenze, cui fa riferimento l'art. 5, c. 3, del TUA, la stessa è riferita all'anno solare ed è determinata in base ai dati risultanti dal registro della birra condizionata di cui all'art. 7, c. 1, lettera c) del decreto 4/6/2019.



Prestazione cauzione

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale/microbirrificio

La cauzione può essere prestata:

A) In numerario presso Ragioneria Provinciale dello Stato attraverso la compilazione, e presentazione via pec alla Ragioneria competente, del «modello unificato di domanda per la costituzione di un deposito definitivo presso il M.E.F.» rintracciabile sul sito del predetto Ufficio con le previste istruzioni di compilazione.

Ad esempio per Bologna l'indirizzo pec della Ragioneria è rts-bo.rgs@pec.mef.gov.it

B) Tramite sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

Una volta effettuato il versamento si deve trasmettere all'Ufficio delle dogane l'originale del modello attestante l'avvenuta costituzione del deposito definitivo, rilasciato dalla Ragioneria dello Stato, oppure la fidejussione in originale per la successiva accettazione da parte dello stesso Ufficio.

Al medesimo Ufficio andranno presentate, per la prescritta vidimazione annuale, le copie dei registri cartacei previsti dal decreto in intestazione.

Rilascio licenza fiscale di esercizio art. 3, c. 4 D. 4/6/2019

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale/microbirrificio

Effettuata con esito positivo la verifica di primo impianto, constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite ai sensi dell'art. 4, c. 3 del decreto in intestazione, e l'avvenuta prestazione della cauzione l'ufficio competente autorizza l'istituzione del deposito fiscale e, dopo aver riscontrato il regolare pagamento del diritto di licenza, di cui all'art. 63, c. 2, lett. a) del TUA, rilascia

- la licenza di esercizio di microbirrificio
- il relativo codice di accisa.



PICCOLA BIRRERIA NAZIONALE



I soggetti che richiedono l'autorizzazione ai sensi dell'art. 1 del D.M. 153/2001 e che hanno i requisiti di una piccola birreria nazionale (definita all'art. 1, comma 1, lettera e) decreto 4/6/2019) presentano, al fine di fruire dell'aliquota ridotta, all'ufficio competente una dichiarazione con la quale indicano la quantità annua stimata di birra condizionata che intendono realizzare nel proprio impianto e la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. e (indipendenza economica).





Adempimenti dell'esercente ART. 5 Decreto 4/6/2019

Comunicazione del **programma delle lavorazioni**.

Da inviare preventivamente all'ufficio competente, esclusivamente via pec, contenente il programma delle lavorazioni che si intendono effettuare per la produzione di birra (**per un periodo non superiore al mese solare**).

Il programma deve essere presentato **almeno 24 ore prima dell'inizio della prima lavorazione prevista escludendo dal computo le giornate di sabato e domenica e le festività**.

Nel programma sono indicate **la data e l'ora prevista per l'inizio di ciascuna operazione di cottura, la ricetta della birra che si intende realizzare, la quantità del mosto che si prevede di ottenere per ciascuna cotta e il grado-plato del prodotto finito**.

Eventuali variazioni sono comunicate tramite pec almeno 24 ore prima dell'effettuazione della lavorazioni stesse.



ADEMPIMENTI DELL'ESERCENTE - ART. 5 Decreto 4/6/2019

Dopo l'effettuazione della cotta, qualora il volume di mosto si discosti di oltre il 10% da quello indicato nella comunicazione di lavorazione già inviata l'esercente fornisce immediata comunicazione integrativa (solo tramite pec) all'ufficio competente.

Funzionari dell'ufficio competente hanno la facoltà di assistere alle predette operazioni di produzione e di prelevare campioni del mosto e del prodotto finito.

Il campione si intende conforme al dichiarato dal depositario se il grado plato, determinato sul prodotto finito dal competente ufficio, non è superiore di oltre 5 decimi di grado rispetto al valore comunicato.

TENUTA DELLE CONTABILITA' - ART: 7 decreto 4/6/2019

Gli esercenti microbirrifici redigono e custodiscono i seguenti registri:

- a) Registro di carico e scarico materie prima amidacee introdotte in deposito (carico) e successivamente utilizzate nella produzione (scarico) in kg. (a compilazione giornaliera)
- b) Un registro, conforme al modello allegato I al decreto, del mosto ottenuto per ciascuna cotta, quale risulta dalla lettura del relativo misuratore (litri), con l'indicazione della relativa ricetta e, separatamente, del quantitativo di acqua impiegata per ogni ciclo di sanificazione della caldaia e degli impianti, effettuato successivamente alla cotta. (acqua che passa dal misuratore).

TENUTA DELLE CONTABILITA' - ART: 7 decreto 4/6/2019

c) Un registro della birra condizionata, conforma al modello allegato II al decreto, che riporti:

in relazione al carico i quantitativi ed il tipo di birra condizionata

in relazione allo scarico i quantitativi di birra condizionata estratta dal deposito fiscale per essere immessa in consumo nel territorio nazionale
Nonché tutti gli altri dati riportati nel modello.

Il predetto registro riporta altresì le rimanenze contabili giornaliere.

 I soggetti che hanno chiesto di inviare birra condizionata in sospensione d'accisa verso altri paesi UE nello steso registro annotano il codice unico di riferimento amministrativo dell'e-AD utilizzato (ARC) o in caso di esportazione l'indicazione della dichiarazione doganale emessa.



TENUTA DELLE CONTABILITA' - ART: 7 decreto 4/6/2019

Qualora l'esercente il microbirrificio intenda detenere birra condizionata ad imposta assoluta in uno spazio all'interno del proprio deposito, distinto dal deposito fiscale, l'accertamento dell'accisa dovuta è effettuato al momento dell'estrazione/produzione della partita di birra condizionata dall'area del deposito fiscale.

Deve essere utilizzato a questo fine il registro allegato III al predetto decreto denominato "Registro della birra condizionata – Microbirrificio senza giacenza ISA (art. 35, comma 3 bis TUA)" appositamente predisposto.

Si rammenta che le registrazioni contabili sui registri devono essere effettuate entro il giorno successivo a quello in cui avvengono le relative operazioni. (art. 7, c. 4)



CALCOLO DELL' ACCISA DELLA BIRRA

Si riporta un esempio di calcolo dell'accisa afferente 1 ettolitro di birra a 15 gradi Plato rapportando poi l'imposta a litro ed a cl 33, volume del più diffuso formato di bottiglia/lattina in commercio.

Aliquota piena

$$1 \text{ hl} \times 15 \text{ grPI} \times 2,99 \text{ €} = 44,85 \text{ €}$$

$$1 \text{ litro} = \text{€ } 0,45 \quad \text{cl. 33} = \text{€ } 0,15$$

Aliquota ridotta

$$1 \text{ hl} \times 15 \text{ grPI} \times 1,794 = 26,91 \text{ €}$$

$$1 \text{ litro} = \text{€ } 0,27 \quad \text{cl. 33} = \text{€ } 0,09$$
